

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XI CIVILE

VERBALE EX ART. 281 sexies c.p.c.

UDIENZA DEL 11 MAGGIO 2018

avanti al g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11608 dell'anno 2016 del Ruolo Generale

TRA

THE WINDMILL di GENTILE ARCANGELO & C. s.n.c., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con l'Avvocato FRANCESCO CARLUCCIO
PARTE ATTRICE

E

ENI s.p.a. , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avvocati Francesco
Mainetti e Tiziana Locorotondo
PARTE CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE

Compaiono per THE WINDMILL di GENTILE ARCANGELO & C. s.n.c., l'Avvocato
FRANCESCO CARLUCCIO; per ENI s.p.a. l'Avvocato BARBARA DE SIATI in sostituzione
dell'Avvocato FRANCESCO MAINETTI.

Il giudice invita le parti a discutere la causa.

I procuratori discutono la causa e si riportano alle rispettive note conclusive.

Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni.

La società THE WINDMILL di GENTILE ARCANGELO & C. s.n.c. precisa le conclusioni come
da atto introduttivo.

L'ENI s.p.a. precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle memorie conclusive.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udite le conclusioni nonché i motivi a sostegno, nella causa NRG 11608/2016 promossa dalla società "THE WINDMILL di GENTILE ARCANGELO & C." contro la società ENI s.p.a., pronuncia sentenza, in data 11 maggio 2018 dando lettura pubblica della motivazione contestuale

SVOLGIMENTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società "THE WINDMILL di GENTILE ARCANGELO & C." chiedeva l'accertamento negativo del credito portato dalle fatture n. 1528376266 emessa il 30.7.2015 dell'importo di Euro 42694,54; n.1532049438 del 18.9.2015 dell'importo di Euro 9891,37; n. M157154727 del 6.11.2015 dell'importo di Euro 4564,72; n. M157229561 del 4.12.2015 dell'importo di Euro 2995,68.

La società attrice allegava che, avendo essa in precedenza sempre pagato gli importi addebitati e avendo constatato consumi eccessivi rispetto ai consumi medi ordinari, aveva chiesto all'ENI s.p.a. di verificare l'eventuale malfunzionamento del contatore che era stato sostituito con un contatore elettronico dal 2005.

Chiedeva, quindi, "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) accertare l'illegittimità della fattura n. 1528376266 emessa in data 30.07.2015 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 42.694,54; 2) accertare l'illegittimità della fattura n. 1532049438 emessa in data 18.09.2015 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 9.891,37; 3) accertare l'illegittimità della fattura n. M157154727, emessa in data 06.11.2015 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 4.564,72; 4) accertare l'illegittimità della fattura n. M157229561, emessa in data 04.12.2015 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 2.995,68; 5) condannare ENI S.p.a. alla restituzione di tutte le somme indebite che saranno eventualmente corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di interessi moratori; 6) in via gradata, e sempre che la società convenuta ne dimostri la fondatezza, accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario".

Si costituiva l'ENI s.p.a., che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda. Con domanda riconvenzionale la società di somministrazione chiedeva condannarsi la controparte in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e i soci illimitatamente responsabili Signori Arcangelo Gentile, Michele Ciro Gentile, Filomena Gentile e Carmine Domenico Gentile a pagare in solido tra loro in favore di ENI s.p.a. l'importo di Euro 56532,39 oltre interessi moratori e rivalutazione. Con vittoria di spese.

La causa, istruita sui documenti prodotti e con ctu, a seguito della discussione di cui al verbale che precede è decisa con motivazione contestuale.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità.

In generale, all'interno dei contratti di somministrazione in cui il consumo sia contabilizzato con sistema a contatore, è il somministrante che deve dare la prova del regolare funzionamento del contatore stesso, mentre sul somministrato incombe l'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà e a lui non imputabili.

Nella specie, va preliminarmente osservato che è pacifico come tra le parti in causa abbia avuto svolgimento dal 1 maggio 2014 al 1 novembre 2015 un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica (codice utenza n. 1-7932812950 POD IT001E00033089) presso l'immobile destinato ad uso commerciale in Riccione Via Corridoni, 19 di cui ha fruito la "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c.

Va, altresì, evidenziato che sebbene la società attrice abbia espresso (cfr. pag. 3 citazione) serie riserve sul buon funzionamento del contatore e, quindi, sulla veridicità dei dati riportati nelle fatturazioni a causa di probabili vizi del gruppo di misura, successivamente e cioè in sede di ctu essa si è associata alla richiesta di controparte di non far effettuare il necessario accesso in loco.

In particolare le parti hanno chiesto al CTU di verificare il corretto funzionamento del contatore oggetto di causa esclusivamente sulla scorta dei documenti prodotti (cfr. verbale operazioni peritali del 4.5.2017 sottoscritto dalle parti e dal CTU).

Nel caso di specie, quindi, la prova tecnica del buon funzionamento del contatore non ha avuto luogo a causa del comportamento della stessa società somministrata, che vi ha sostanzialmente rinunciato. Ne consegue che la prova del corretto funzionamento tecnico dell'impianto di verifica e controlli dei consumi deve ritenersi essersi così formata.

Invero la ctu aveva in primo luogo lo scopo di "verificare il corretto funzionamento del contatore", ovvero la prova che il contatore non fosse mal funzionante a svantaggio della società "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c.

Orbene, considerato che è stata la stessa società debitrice a chiedere al CTU di non procedere a tale verifica in corso di giudizio, mettendo la somministrante nell'impossibilità di fornire la relativa prova liberatoria, tale comportamento non può andare a discapito della società creditrice, che a questa situazione non ha dato se non acquiescenza.

A ciò va aggiunto che la "Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c. ha omesso assolutamente di prendere posizione in ordine ai documenti prodotti dalla ENI s.p.a., compresi quelli depositati con la memoria n. 2 ex art. 183 sesto comma cpc

In particolare a tale riguardo è da rimarcarsi che in tale occasione l'ENI spa ha depositato il prospetto delle letture rilevate dalla società di Distribuzione (cfr. doc. 14) e che tale produzione significativa dei consumi reali effettuati dalla "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c. e ad essa addebitati è rimasta del tutto incontestata.

Con riferimento all'ulteriore doglianza attorea, secondo cui l'ENI spa avrebbe emesso le fatture solo in base a consumi presunti, il CTU ha accertato che la fatturazione eseguita dalla somministrante è avvenuta sulla base di consumi stimati unicamente per il periodo intercorrente tra il 20 giugno 2014 ed il 30 luglio 2015 (cfr. docc. 04, 05 e 06), allorquando veniva emessa la fattura di conguaglio n. 1528376266 dell'importo di € 42.694,54 in relazione al periodo di utenza 8 novembre 2014/30 luglio 2015 ed al periodo di conguaglio 1° maggio/7 novembre 2014, con la quale è stato fatturato il consumo rilevato dal Distributore per le varie fasce orarie (cfr. doc. 07); successivamente la fatturazione è stata eseguita sulla scorta sia di consumi rilevati dal Distributore, sia di consumi stimati da Eni, questi ultimi risultati correttamente restituiti (cfr. docc. 08/11 e pag. 17 CTU).

Va, infine, osservato che nessuna delle parti ha avanzato note critiche né osservazioni alla ctu, il che rende palese l'infondatezza delle argomentazioni a sostegno della domanda avanzata dalla società



attrice/convenuta in riconvenzionale.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento.

Nella specie, alla luce dell'istruttoria complessivamente considerata e dell'attività difensiva svolta dalle parti (documenti prodotti, ctu e mancata contestazione delle produzioni), può serenamente concludersi che l'ENI spa ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente e ha fornito la prova della legittimità della pretesa creditoria formalizzata nelle fatture rimaste non pagate dalla società convenuta in riconvenzionale.

In particolare sulla scorta dei documenti prodotti, che - si ripete - sono rimasti del tutto incontestati, il CTU (cfr. relazione pag. 17) con ragionamento logico e coerente, che perciò viene fatto proprio da questo tribunale, ha verificato che risultano non pagate le seguenti fatture:

- Fattura n. 1528376266, dell'importo di € 42.694,54.
- Fattura n. 532049438, dell'importo di € 9.891,37.
- Fattura n. M157154727, dell'importo di € 3.946,48.

Dalla fattura n. M166041122 emessa da Eni S.p.A. in favore della società attrice principale in data 26.01.2016, risulta un credito, in favore di quest'ultima di € 3.344,78, a fronte di una restituzione di consumi fatturati in acconto (stimati) di kWh 13.228.

Pertanto risulta un debito a carico dell'attrice e verso la convenuta ENI s.p.a. ammontante ad € 53.187,61 (= € 56.532,39 - € 3.344,78), somma al cui pagamento va condannata la "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c.

Conclusivamente va detto che la domanda di accertamento negativo del credito è risultata infondata in ogni suo motivo e va respinta, mentre in accoglimento delle conclusioni come precisate da parte convenuta/attrice in riconvenzionale con le memorie conclusive depositate e oggi richiamate a verbale, la "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c. va condannata a pagare alla ENI spa l'importo di € 53.187,61, oltre i soli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.

Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c. contro ENI s.p.a.,

- respinge la domanda proposta dalla "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c.;
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da ENI s.p.a. e condanna la "The Windmill di Gentile Arcangelo & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare in favore di Eni s.p.a. l'importo di € 53.187,61, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
- condanna la "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* a pagare in favore di ENI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- pone a carico definitivo della "The Windmill di Gentile Arcangelo & C." s.n.c. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, le spese di ctu, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma, il 11.5.2018

Il g.o.t.
Sonia Suppressa

